



Teolo, 25 ottobre 2018

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Circolare n. 4-2018

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PREMESSA

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa circolare perché dal 1° gennaio 2019 l'avvio della fatturazione elettronica coinvolgerà tutti. Al fine di rispondere ai molteplici dubbi che emergeranno nella fase iniziale, lo Studio è in procinto di organizzare un incontro aperto a tutti, che avverrà in due diverse date. Verrà comunicato data e luogo di tali incontri con successiva mail.

CHI E' COINVOLTO

Dal 1° gennaio 2019 entra a regime l'obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica nel formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) verso tutti i clienti residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni ed i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti esteri¹.

Sono pertanto ricomprese sia le operazioni B2B (imprese, professionisti, ecc.), sia quelle B2C (privati, associazioni senza P.Iva, ecc.). Da un punto di vista soggettivo sono esonerati dall'obbligo unicamente i soggetti contribuenti minimi e forfettari, i quali comunque sono interessati dalla novità per quanto attiene alle fatture passive ricevute e devono anche loro emettere le fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Dal punto di vista oggettivo sono invece esonerate le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, le quali potranno essere emesse secondo il consueto sistema.

COME FUNZIONA LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è una fattura emessa tramite appositi software in formato XML, firmata digitalmente (se emessa a PA) ed inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo 3 possibili destinatari:

- 1- Pubbliche Amministrazioni: sono identificate da un Codice Univoco Ufficio di 6 caratteri che va inserito obbligatoriamente in fattura;
- 2- Soggetti privi di partita Iva (consumatori, condomini, associazioni, ecc.): andrà indicato come codice destinatario 0000000 ed in fattura saranno indicati i dati anagrafici incluso il codice fiscale. Il SDI recapiterà la fattura nel cassetto fiscale del soggetto. Potrà essere richiesta da parte del cliente una copia cartacea o PDF della fattura (oltre all'invio della fattura elettronica tramite il sistema SDI).
- 3- Soggetti passivi Iva (escluse le PA, quindi imprese, professionisti, ecc.): il recapito al cliente della fattura elettronica potrà avvenire in 3 modi (indirizzo telematico):
 - a. inserendo in fattura il codice destinatario di 7 caratteri indicatoci dal cliente;
 - b. inserendo in fattura l'indirizzo PEC indicatoci dal cliente;
 - c. nel caso in cui il cliente non fornisca nessuna delle 2 precedenti indicazioni, andrà inserito il codice destinatario 0000000 (formato da 7 zeri).

Le fatture elettroniche devono poi essere conservate digitalmente per 10 anni attraverso appositi software.

¹ Sono esclusi dall'obbligo di ricevere ovvero emettere fattura elettronica i soggetti identificati, e cioè i soggetti non residenti che acquisiscono una posizione Iva in Italia



SANZIONI

L'eventuale emissione della fattura in formato non elettronico è da ritenersi inesistente e il documento come non /emesso. Conseguentemente è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 471/1997 ossia dal 90% (min.) al /180% (max.) dell'imposta relativa all'imponibile non documentato o registrato in modo adeguato.

Ulteriore sanzione riguarda poi i clienti (cessionari/committenti) che portano in detrazione l'iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non in formato elettronico. Infatti se viene detratta l'iva su fatture non elettroniche, ai sensi dell'art. 6, c. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, vige l'obbligo di regolarizzare la fatturazione altrimenti da considerarsi irregolare. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.

Per il primo semestre del 2018 il recente DL 119/2018 ha previsto che *"le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalità di cui al c. 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, c. 1, del DPR 100/98; b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"*.

COME ATTEZZARSI IN VISTA DEL NUOVO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Lo Studio ha esaminato diverse soluzioni possibili per rispondere efficacemente ai diversi livelli di complessità amministrativo-aziendale della propria clientela. Presentiamo le varie soluzioni dividendo le casistiche in 2 macrogruppi: i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità ed i clienti per i quali è lo Studio a tenere la contabilità.

PARTE 1 – CLIENTI CHE GESTISCONO INTERNAMENTE LA CONTABILITÀ

Ciclo passivo (fatture ricevute dai propri fornitori): al fine di ricevere le fatture elettroniche passive dovrà essere indicato ai propri fornitori il proprio indirizzo telematico. Abbiamo qua 2 possibili casi:

- A- Qualora il software contabile adottato sia strutturato per ricevere e importare la registrazione delle fatture passive, sarà necessario indicare ai propri fornitori il proprio codice destinatario di 7 cifre fornito dal provider di servizi indicato dal proprio software contabile.
- B- Qualora il software contabile adottato non sia strutturato per ricevere e importare la registrazione delle fatture passive, sarà necessario indicare ai propri fornitori il proprio² indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In questo modo si riceverà una PEC per ciascuna fattura. La fattura in formato XML dovrà essere convertita con un software che permetta di visualizzarla in formato PDF per poterla registrare ordinariamente come sempre fatto³.

Va rilevato che qualora non venga indicato al fornitore il proprio indirizzo telematico (codice destinatario di 7 cifre o PEC) in cui ricevere le fatture passive, egli potrà ugualmente emettere regolarmente la fattura elettronica nei vostri confronti, inserendo come indirizzo telematico quello di default 0000000. Pertanto in questo caso le fatture elettroniche ricevute dovranno essere reperite scaricando i relativi file XML dall'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi accessibile tramite Fisconline.

Lo Studio sconsiglia situazioni ibride in quanto creerebbero sovrapposizioni di lavoro (con gran perdite di tempo) ed errori: si potrebbe verificare la situazione in cui alcuni fornitori privi di indirizzo telematico inseriscono il codice di default, mentre altri recapitano le fatture alla PEC o al proprio codice destinatario e altri ancora forniscono anche la fattura in formato PDF (oltre a quella elettronica) per non sbagliare (o per paura che il cliente non la veda e non li paghi).

Pertanto lo Studio suggerisce di risolvere sin da subito il problema a monte prevenendo disguidi in questo modo: accedendo alla propria area riservata attraverso Fisconline nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, è possibile registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario di 7 cifre o PEC) in cui ricevere tutte le fatture elettroniche passive dei propri fornitori.

² E' possibile anche fornire più di un indirizzo PEC, ma sconsigliamo la cosa, eventualmente valida per imprese che operano in mercati differenziati o in Regioni diverse e intendono mantenere una netta distinzione contabile avendo strutture amministrative distinte.

³ Ad esempio il tool gratuito assinvoice è scaricabile dal sito www.assosoftware.it



Questo prevarrà rispetto a qualunque indicazioni inserita dal fornitore per il recapito delle fatture elettroniche da questi emesse nei vostri confronti. Per questa operazione può anche essere delegato lo Studio.

Ciclo attivo (fatture emesse ai propri clienti): le fatture emesse a soggetti residenti in Italia devono essere emesse in formato XML ed inviate al SDI, abbiamo pertanto 3 possibili casi:

- A- Qualora il software contabile adottato non sia strutturato per emettere fatture in formato elettronico (XML), sarà necessario aggiornare il software o cambiarlo.
- B- Qualora il software contabile adottato sia strutturato per emettere fatture in formato elettronico (XML), ma non sia strutturato per inviarle al SDI (ad esempio Visualgest):
 - a. Le fatture in formato xml possono essere inviate al SDI via PEC. Dopo l'invio della PEC con allegata la fattura in formato xml, viene ricevuta - per ciascuna fattura - una PEC di avvenuta accettazione, una PEC di avvenuta ricezione e una PEC di avvenuta consegna (o di scarto)⁴. E' necessario monitorare con attenzione la PEC per assicurarsi che non pervengano ricevute di scarto, e nel caso pervengano, di provvedere ad un nuovo invio. Il sistema è gratuito, ma non adempie all'obbligo di conservazione digitale, pertanto è necessario provvedervi altrimenti⁵.
 - b. Le fatture in formato xml possono essere inviata al SDI utilizzando delle piattaforme web, tra le quali lo Studio consiglia Agyo in quanto utilizzata dallo Studio e quindi nota. La piattaforma preleva i file xml delle fatture da una cartella e li trasmette allo SDI gestendo le ricevute e adempiendo all'obbligo di conservazione digitale.
- C- Qualora il software contabile adottato sia strutturato per emettere fatture in formato elettronico (XML) ed inviarle in modo integrato al SDI siete a posto, ma assicuratevi che garantisca anche la conservazione digitale a norma delle stesse (altrimenti lo Studio può fornire anche la sola conservazione digitale).

Qualora il software adottato non risponda alle esigenze richieste, Lo Studio può fornire un collegamento remoto al proprio software permettendo la fatturazione attiva, la registrazione agevolata per le fatture passive e la prima nota/contabilità completa.

PARTE 2 – CLIENTI PER I QUALI È LO STUDIO A TENERE LA CONTABILITÀ

Ciclo passivo (fatture ricevute dai propri fornitori): grazie alla delega allegata alla circolare n. 3 dello Studio che ci avete conferito⁶, lo Studio provvederà per ciascun cliente a registrare nell'area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo telematico (codice destinatario di 7 cifre M5UXCR1) in cui saranno ricevute tutte le fatture elettroniche passive dei propri fornitori. Tale operazione viene effettuata una tantum e rimarrà valida sino a revoca/modifica.

Operativamente poi lo Studio provvederà autonomamente a recuperare e registrare le fatture passive in contabilità e ad effettuare gli adempimenti fiscali del caso⁷, ma resterà onere del cliente la visualizzazione delle fatture per la necessaria verifica di correttezza e validità delle stesse⁸.

Al cliente sarà fornita una username ed una password con cui potrà accedere alla piattaforma web online (in cloud) Agyo in cui potrà visualizzare in formato PDF le proprie fatture attive e passive. Le fatture saranno visualizzabili per 10 anni perché il servizio assolve anche l'obbligo di conservazione digitale decennale.

Ciclo attivo (fatture emesse ai propri clienti): le fatture emesse a soggetti residenti in Italia devono essere emesse in formato XML ed inviate al SDI. Valutando il numero di fatture da emettere annualmente lo Studio propone le seguenti soluzioni:

⁴ E' possibile anche inviare più fatture (entro 5 MB) con un'unica PEC. In questo caso si riceve una sola PEC di accettazione e una sola PEC di ricezione e una PEC di consegna/scarto per ciascuna fattura.

⁵ Per la conservazione digitale decennale è possibile avvalersi del servizio gratuito messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi nel sito dell'Agenzia delle Entrate, e sottoscrizione del contratto di servizio triennale (quindi da rinnovare). In alternativa lo Studio offre il servizio di conservazione digitale a norma previa consegna con chiavetta/mail delle fatture xml.

⁶ Se non lo avete fatto vi invitiamo a firmare a consegnarci al più presto la delega allegata alla Circolare n. 3 del 11/09/2018 dello Studio.

⁷ Ad esempio se da accordi con il cliente lo Studio provvede al versamento delle ritenute sulle fatture ricevute, all'atto della registrazione di una fattura con ritenuta, lo Studio provvederà al relativo versamento.

⁸ Con la fatturazione elettronica non è più possibile rifiutare una fattura (solo la PA può). Quindi se viene emessa una fattura scorretta l'unica possibilità è correggerla mediante una nuova fattura (che possiamo chiamare nota credito/debito).



- 1- Prevedo di emettere poche fatture annue. Non intendo imparare come fare o delegare un dipendente/familiare e pertanto delego l'adempimento allo Studio. Sarà necessario consegnare allo Studio la fattura da emettere in formato leggibile completa di tutti i dati necessari.
- 2- Prevedo di emettere poche fatture annue in autonomia e non necessito di software che agevolino la compilazione delle anagrafiche e dei campi descrittivi. Lo Studio fornirà username e password con cui accedere alla piattaforma web online (in cloud) Agyo in cui le fatture elettroniche attive potranno essere prodotte ed inviate all'SDI. Lo Studio provvederà in autonomia (una volta avvisato dal cliente che ha chiuso la fatturazione del mese/trimestre) alla registrazione contabile delle fatture emesse.
- 3- Prevedo di emettere fino a 800 fatture annue in autonomia e vorrei avere un software intuitivo che mi agevoli nella compilazione di anagrafiche e campi descrittivi. Lo Studio propone di adottare il software Fatture in Cloud (in cloud) dal costo annuo di 144 euro + Iva (ovvero 180 euro + Iva se si necessita di emettere fino a 3.000 fatture). Con questo software potranno essere memorizzate le anagrafiche clienti ed i codici prodotto (limite di 2.500 voci nella versione base da 144 euro e 5.000 nella versione premium da 180 euro). Le fatture potranno essere così inserite nel programma e da qui inviate all'SDI. Lo Studio provvederà in autonomia (una volta avvisato dal cliente che ha chiuso la fatturazione del mese/trimestre) alla registrazione contabile delle fatture emesse.
- 4- Adotto per la fatturazione attiva uno di questi software: Alyante, Gamma Enterprise, ACG Enterprise, ACG v 3.8, Embyon, Evolus, E/ (E/fiscali), DMT Professional, Lynfa Azienda (tramite ConTe), EasyFatt (Danea), Euro09, ACG Vision4, SAP R3, Oracle Opera, Navision Microsoft, Formula X3, Reviso, EasyOne. Per questi software è stato già implementato un collegamento con la piattaforma web online (in cloud) Agyo in cui le fatture elettroniche attive potranno essere prodotte ed inviate all'SDI. Lo Studio provvederà in autonomia (una volta avvisato dal cliente che ha chiuso la fatturazione del mese/trimestre) alla registrazione contabile delle fatture emesse.
- 5- Adotto per la fatturazione attiva un software strutturato per emettere fatture in formato elettronico (XML), ma non strutturato per inviarle al SDI (ad esempio Visualgest). Lo Studio fornisce - tramite il proprio fornitore di servizi informatici - un software che lavora in background (una volta impostato non si vede e non si tocca, fa tutto da solo) che preleva le fatture elettroniche in formato XML prodotte dal vostro software e le invia al sistema SDI. Inoltre garantisce la conservazione digitale a norma delle stesse. Lo Studio provvederà in autonomia (una volta avvisato dal cliente che ha chiuso la fatturazione del mese/trimestre) alla registrazione contabile delle fatture emesse.
- 6- Adotto per la fatturazione attiva un software strutturato per emettere fatture in formato elettronico (XML) ed inviarle al SDI. In questo caso contattate lo Studio.

Stante la complessità ed effettiva incidenza delle novità nella concreta operatività amministrativa, **sottolineiamo la disponibilità dello Studio ad effettuare una valutazione ad hoc per ogni specifica situazione.**

SPESOMETRO ED ESTEROMETRO (COT)

Dal 01/01/2019 lo spesometro (ultimamente chiamato Comunicazione Dati Fatture) è abolito, entro fine febbraio 2019 andrà inviato l'ultima volta per comunicare le fatture del 2° semestre 2018.

Tuttavia è stato prontamente introdotto un nuovo obbligo comunicativo cd. esterometro o COT (comunicazione operazioni transfrontaliere) in vigore dal 01/01/2019. Il nuovo adempimento prevede l'invio mensile dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti in Italia. Non sono oggetto di comunicazione le bollette doganali e le fatture eventualmente emesse o ricevute in formato elettronico tramite SDI. E' infatti facoltativo adottare la fatturazione con SDI anche con i soggetti non residenti e ciò esime dall'includere tali operazioni nell'esterometro.

Nell'esterometro devono essere indicati i seguenti dati (nel modello telematico istituito dall'Agenzia delle Entrate):

- Data e numero del documento
- Data di registrazione
- Base imponibile, aliquota Iva applicata e relativa imposta, ovvero tipologia di esenzione

L'esterometro va inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso
- a quello della data di ricezione del documento di acquisto



In caso di omessa o errata comunicazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per fattura omessa/errata, con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

DOMANDE E RISPOSTE

- 1- Domanda: Entro quali termini devo emettere la fattura elettronica?

Risposta: Le regole generali in materia Iva previste dal DPR 633/72 non sono cambiate, salvo che il recente DL 119/2018 ha previsto che *“la fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione”*. Le fatture (sia elettroniche che non) vanno quindi emesse al più tardi entro 10 giorni dalla data del pagamento per le prestazioni di servizi e dalla data di consegna per le cessioni di beni. Va inoltre indicata in fattura la data in cui l'operazione si considera effettuata, se diversa dalla data di emissione. Per le fatture elettroniche la data di emissione è quella di invio al SDI.

Permane la possibilità di fatturazione differita richiamando in fattura i ddt/rapportini di lavoro emessi nel corso del mese. La Circolare 13/2018 dell'Agenzia Entrate ha chiarito che *“in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”*.

Sottolineiamo però che non è più possibile emettere (come si faceva) una fattura entro il 16 del mese successivo, ma con data fattura del mese prima. Ovvero se nel mese di gennaio faccio 10 consegne con altrettanti ddt, entro il 16 febbraio devo emettere la fattura differita, ma non potrò datare la fattura 31/01/18 come si era soliti fare, perché il SDI non permette di retro-datare una fattura. Quindi se la emetto il 10 febbraio, dovrò datare la fattura 10/02/18 ed assicurarmi che però essa confluisca nella liquidazione Iva del mese di gennaio.

- 2- Domanda: molti fornitori mi inviano moduli con cui mi chiedono il mio indirizzo telematico per la fatturazione. Devo rispondere? E devo farlo anche io con i miei clienti?

Risposta: non sussiste obbligo di rispondere, anche se chiedere è lecito e rispondere è cortesia. Comunque avere una situazione aggiornata e affidabile delle anagrafiche sarà necessario e in quest'ottica può essere utile richiedere ai fornitori/clienti una conferma dell'anagrafica e l'indirizzo telematico per l'invio delle fatture elettroniche. Tuttavia le fatture potranno essere regolarmente emesse ed inviate al SDI anche senza questa informazione in quanto è possibile inserire il codice di default 00000000 valido per i privati.

Dal sito dell'Agenzia Entrate entrando nella propria area riservata è possibile generare il QR code, ossia un quadratino a puntini neri che se viene letto con lettore ottico fornisce le informazioni della propria anagrafica.

- 3- Domanda: Come gestisco le note credito e note debito (note di variazione) per errori, resi ecc.?

Risposta: Le note credito e note debito ex art. 26 DPR 633/72 sono sostanzialmente delle fatture, la cui peculiarità è di essere emesse per correggere/integrare/stornare/modificare altre fatture già emesse. Come chiarito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 89757 del 30/04/2018 punto 6, anche per le note di variazione valgono le stesse regole stabilite per le fatture, incluso l'invio tramite SDI. Viene inoltre precisato che *“nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SDI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SDI.”*.

- 4- Domanda: Vendo un bene/servizio ad un privato, però quando vado poi a fare la fattura elettronica scopro di aver scritto sbagliato il codice fiscale e il SDI scarta la fattura. Cosa faccio?

Risposta: Contatta il tuo cliente e fatti dare il codice fiscale corretto. Prevenire è meglio che curare: suggeriamo ai commercianti al minuto di dotarsi di un lettore ottico per le tessere sanitarie, come quelli delle farmacie.

- 5- Domanda: come gestisco la fatturazione con San Marino?

Risposta:

- a- per gli acquisti di beni se ricevo una fattura con timbro a secco dell'Ufficio di San Marino recante l'indicazione dell'Iva assolta, registro la fattura in apposito sezionale e detraggo l'Iva (nessuna implicazione di fatturazione



- elettronica); se ricevo una fattura senza Iva, la integro in RC ex art. 17, c. 2 registrandola nel registro Iva acquisti e vendite (nessuna implicazione di fatturazione elettronica);
- b- per le cessioni di beni va emessa fattura non imp. art. 8 se emesse a soggetti passivi, mentre va applicata l'Iva se emesse a privati⁹ (nessuna implicazione di fatturazione elettronica);
 - c- per gli acquisti di servizi, va verificata la territorialità ai sensi degli art. 7-ter ss e laddove vi è rilevanza ai fini Iva in Italia, va emessa autofattura ex art. 17, c. 2, in formato elettronico inviata al SDI con codice TD20.
 - d- per le cessioni di servizi va emessa fattura non sogg. art. 7 se emesse a soggetti passivi, mentre va applicata l'Iva se emesse a privati (nessuna implicazione di fatturazione elettronica).
- 6- Domanda: Devo emettere una fattura su cui va applicata la marca da bollo da 2 euro, come faccio?
Risposta: Con la circolare 16 del 14/04/2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina inerente l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il DPR 642/1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici. In sostanza, l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR 642/72. È sufficiente versare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in un'unica soluzione, l'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l'esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501. Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura "Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014".
- 7- Domanda: se il SDI mi scarta la fattura cosa faccio?
Risposta: se il SDI scarta la fattura, il sistema invia un messaggio di "scarto" entro 5 giorni dall'invio. La fattura non è quindi emessa e ci sono 2 alternative:
- a- Procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data;
 - b- Emettere una fattura con nuovo numero e data *"per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SDI), onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta"*.
- 8- Domanda: Servono ancora i registri Iva, i sezionali e protocollare le fatture?
Risposta: Si serve tutto. I sezionali dei registri Iva in particolare sono indispensabili per registrare ordinatamente le fatture con controparti residenti, non residenti UE, non residenti extra-UE, reverse charge e autofatture, fatture per registrazioni interne di invii scartati dal SDI. Il protocollo è superfluo (come esplicitato dall'art. 13 del DL 119/2018) per le fatture transitate in SDI perché già attribuito dal sistema, mentre deve continuare ad essere attribuito in tutti gli altri casi.
- 9- Domanda: Devo emettere una fattura ad un soggetto italiano, ma con consegna extra UE. Come faccio?
Risposta: Si emette fattura elettronica tramite SDI al cliente italiano e si consegna allo spedizioniere copia analogica (carta/PDF) della fattura (si può chiamarla fattura proforma) affinché possa fare le operazioni doganali.
- 10- Domanda: il cliente mi chiede di dargli la fattura cartacea, cosa devo fare?
Risposta: se il cliente è un soggetto passivo Iva (esclusi minimi e forfettari) non è previsto alcun obbligo oltre alla trasmissione della fattura elettronica tramite SDI pertanto l'eventuale consegna di una copia cartacea/PDF sarà eventualmente fatta su base volontaria. Viceversa se il cliente è un consumatore finale (non soggetto passivo Iva) è suo diritto ricevere anche una copia cartacea/PDF della fattura, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

Distinti saluti.

⁹ Fanno eccezione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, c. 4, del D.L. n. 331/1993; e le cessioni di beni per corrispondenza, in base a cataloghi e simili con trasporto a carico del cedente nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni (cd. "vendite a distanza"). Tali operazioni sono, in ogni caso, assoggettate a Iva nel Paese di destinazione (nella specie, in San Marino), ai sensi, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 del D.M. 24 dicembre 1993.